

Comune di Venezia
Direzione Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza

Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali
(DPO – Data Protection Officer)
del Comune di Venezia
ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679

CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE:

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del Contratto

Art. 2 - Durata del Contratto

Art. 3 - Ammontare dell'appalto e corrispettivi

SEZIONE 2 – ESECUZIONE

Art. 4 - Luogo di esecuzione del servizio

Art. 5 - Persona fisica Responsabile della protezione dati

Art. 6 - Obblighi dell'appaltatore

Art. 7 - Obblighi del Comune di Venezia

Art. 8 - Responsabile Unico del Progetto (RUP), Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Art. 9 - Contestazioni e penali

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Art. 11 – Responsabilità verso terzi

Art. 12 - Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

SEZIONE 4 – NORME FINALI

Art. 14 - Garanzia definitiva

Art. 15 - Recesso e risoluzione del contratto.

Art. 16 - Cessione del contratto

Art. 17 - Cessione dei crediti

Art. 18 - Subappalto

Art. 19 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Art. 20 - Definizione delle controversie

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

Art. 22 - Disposizioni finali

ABBREVIAZIONI

- Codice: D. Lgs. n. 36/2023 ;
- R.U.P.: Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 e allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs n. 36/2023

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE/IMPRESA APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE: Comune di Venezia;
- b) ESECUTORE/APPALTATORE/OPERATORE/AFFIDATARIO: l'Impresa aggiudicataria;
- c) CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione degli interventi sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico.

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del Contratto

L'appalto ha per oggetto il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO - Data Protection Officer) del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le prestazioni da fornire nell'ambito del Servizio sono quelle definite dal citato Regolamento e meglio specificate al successivo art. 6 del presente Capitolato.

Il Servizio deve essere eseguito dall'appaltatore a regola d'arte e con la massima diligenza.

Art. 2 - Durata del Contratto

Il Servizio avrà durata triennale e avrà decorrenza dal giorno della sottoscrizione del Contratto medesimo, salvo diversa comunicazione espressa dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alla scadenza dello stesso per ulteriori tre anni, alle medesime condizioni.

L'Amministrazione esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto e corrispettivi

L'importo contrattuale per la durata triennale del servizio ammonta a € 76.844,26 (oneri fiscali e previdenziali esclusi). L'importo così quantificato comprende ogni spesa che l'Appaltatore dovesse sostenere ivi incluse eventuali spese di trasferte e spese vive.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi del successivo art. 10 del presente Capitolato.

SEZIONE 2 – ESECUZIONE

Art. 4 - Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto nel Comune di Venezia presso le sedi degli uffici comunali a ciò deputati o presso altra sede o luogo che verrà di volta in volta individuato.

Art. 5 – Persona fisica Responsabile della protezione dati

L'appaltatore dovrà comunicare, in sede di presentazione dell'offerta, al Comune di Venezia il nominativo del Responsabile della protezione dati (DPO), avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche del servizio oggetto del presente Servizio.

L'impresa, tramite il proprio Responsabile protezione dati, assicura l'organizzazione e la gestione tecnica del Servizio.

Art. 6 - Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore, nella persona del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per l'insieme delle attività di trattamento dei dati del Comune di Venezia, è tenuto a svolgere in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 par. 1 del Regolamento 2016/679:

- a) informare e fornire consulenza al Comune di Venezia, titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 2016/679, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento 2016/679, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) monitorare le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare, Comune di Venezia;
- g) riferire, ove si renda necessario, direttamente al vertice gerarchico del Comune di Venezia, titolare del trattamento, ogni questione relativa all'ambito di adempimento dell'incarico assegnato, ai sensi dell'art. 38, par. 3 del Regolamento 2016/679;
- h) garantire la propria presenza fisica presso la sede del Comune di Venezia ogni qualvolta verrà richiesta e per il tempo necessario ed entro un limite massimo di 20 giornate annue e per un totale di 60 giornate nell'arco temporale del triennio di durata del contratto;
- i) effettuare una verbalizzazione almeno con cadenza mensile delle attività svolte;
- j) assicurare la propria presenza presso la sede del Comune di Venezia, anche oltre il limite indicato alla lettera h) ove ricorrano casi di avvio di attività ispettive da parte dell'Autorità Garante;
- k) rispondere prontamente a tutte le richieste dei soggetti interessati relative al trattamento dei loro dati personali ed all'esercizio dei loro diritti come disciplinati dal Regolamento 2016/679;
- l) garantire il segreto e la riservatezza nell'adempimento dei propri compiti ai sensi dell'art. 38 par. 5 del Regolamento 2016/679;
- m) compilare un report mensile delle attività svolte da consegnare al vertice gerarchico del Comune di Venezia;
- n) compilare un report delle attività svolte da consegnare al vertice gerarchico del Comune di Venezia, relativo alla attività annualmente eseguita nell'arco temporale del triennio di durata del contratto.

Art. 7 - Obblighi del Comune di Venezia

Il Comune di Venezia si impegna a:

- a. garantire che l'Appaltatore eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o in conflitto di interesse con i compiti da svolgere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38, par. 6 del Regolamento 2016/679;
- b. collaborare con l'Appaltatore in modo da consentire la conoscenza della realtà organizzativa comunale in modo da poter svolgere con efficacia ed efficienza il proprio ruolo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 del Regolamento 2016/679;
- c. consentire che l'Appaltatore sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 38 par. 1 del Regolamento 2016/679;
- d. garantire che i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, email) siano pubblicati sul sito internet istituzionale e resi disponibili nella intranet dell'Ente oltre che comunicati al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 par. 7 del Regolamento 2016/679;
- e. indicare al DPO almeno un referente interno con il quale possa relazionarsi nello svolgimento delle sue attività;
- f. garantire al DPO la facoltà di accedere ai documenti e ai luoghi fisici per attività pertinenti allo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 8 – Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione del Contratto

Ai sensi degli artt. 15 e 114 e degli allegati I.2 e II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) sono attribuite al Responsabile Unico del Progetto (RUP). Il medesimo svolge, come disciplinato dalle disposizioni normative sopra richiamate, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il soggetto di cui al presente articolo si riserva altresì la facoltà di verificare la corretta esecuzione del Servizio, di evidenziare le carenze riscontrate nell'esecuzione, i ritardi e le altre eventuali inadempienze contrattuali, avviando le eventuali contestazioni di cui all'art. 9.

Art. 9 - Contestazioni e penali

In conformità a quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le seguenti penali:

- una quota pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni documentata inadempienza rispetto agli obblighi previsti dall'art. 6.

Fatte salve le norme e adempimenti derivanti da leggi e regolamenti in caso di irregolarità ed inadempimenti, l'unica formalità preliminare per l'applicazione di dette penalità è l'inoltro all'Appaltatore della contestazione degli addebiti per iscritto tramite posta elettronica certificata.

Entro sette giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, l'Appaltatore potrà presentare con lo stesso mezzo chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, saranno applicate dall'Amministrazione le penali sopra indicate.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto.

Per gli inadempimenti più gravi resta salvo il disposto dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in più acconti con un saldo finale ciascuno di importo proporzionato al periodo di svolgimento del servizio.

Le fatture relative a ciascun acconto e al saldo finale dovranno essere emessa dall'impresa aggiudicataria in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n.66.

L'impresa aggiudicataria, in relazione all'importo contrattuale, dovrà emettere una prima fattura al 31.12.2023, quale acconto in relazione alle attività svolte e successivamente rendicontate, come previsto dal precedente articolo 6 lettera m).

I successivi acconti, nonchè il saldo finale, verranno liquidati previa presentazione delle relative fatture con caldenza semenzale in relazione alle attività svolte e rendicontate per il semestre di riferimento fino a conclusione dello svolgimento triennale del servizio.

I corrispettivi verranno liquidati e pagati, a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente competente, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione del Servizio;
- Regolarità contributiva dell'impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando all'impresa l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

Il termine di pagamento viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.

SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Art. 11 - Responsabilità verso terzi

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso aggiudicatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

Art. 12 - Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa

a) Sicurezza

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

b) Regolarità contributiva

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La stipula del contratto di servizio nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e dall'allegato II.10 del D. Lgs. n. 36/2023 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del Contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

SEZIONE 4 – NORME FINALI

Art. 14 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Art. 15 - Recesso e risoluzione del contratto.

La stazione appaltante può risolvere il contratto o recedere dallo stesso nei casi previsti dagli articoli 122 e 123 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle modalità e nei termini in essi previsti, mediante comunicazione scritta trasmessa all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.

Il contratto è, altresì, risolto di diritto nei casi in cui si verificano, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante ha, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dagli articoli 1453 e ss del Codice Civile e nelle altre ipotesi espressamente previste dalla legge.

Art. 16 - Cessione del contratto

E' vietata all'appaltatore la cessione del contratto.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

Art. 17 - Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023 e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e ss.mm.ii.,

Art. 18 - Subappalto

E' nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

L'attività di DPO deve essere garantita dalla persona fisica indicata dall'appaltatore come previsto dall'art. 5 del presente Capitolato e non può essere subappaltata, tenuto conto della tipologia di prestazione da svolgere, che richiede una particolare affidabilità del soggetto individuato in sede di gara.

Art. 19 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii.(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., copia del Codice di comportamento interno stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 20 - Definizione delle controversie

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Venezia.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato

disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e nei relativi Allegati.